

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALDISIO, VOLPE, CORTESE PASQUALE, PIGNATONE, SCALIA, DANTE, PECORARO, SPADOLA, CAVALLARO NICOLA, BORSELLINO, MUSOTTO, BONTADE MARGHERITA, FIORENTINO, GUERRIERI EMANUELE, DI LEO, CUCCO, ANDÒ, LOMBARDI RICCARDO, GIGLIA, BETTINOTTI, GAUDIOSO, DE VITA, BASILE GUIDO, CALABRÒ, VILLELLI, LA MALFA, MATTEOTTI GIANCARLO**

*Annunziata il 15 marzo 1957*

### Contributi per le opere dell'Ente siciliano di elettricità (E. S. E.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, risponde alla fondamentale esigenza di assicurare alla economia siciliana i mezzi per una integrale ed efficiente utilizzazione delle acque pubbliche, quali fonti di derivazione di energia elettrica, presupposto e condizione, quest'ultima, della attuabilità di ogni concreto programma costruttivo.

Il decreto in parola, oltre ai conferimenti di diversi Enti, prevedeva, tra l'altro, per lo Stato la corresponsione di un conferimento iniziale e l'onere di un contributo annuale ripartibile in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1955-56.

Mercè tale intervento dello Stato sono stati resi possibili la costruzione e l'esercizio di impianti idrici per una producibilità media di 50.000.000 di chilowattora di energia e la costruzione di una centrale termica a Palermo e di numerosi elettrodotti.

Il decennio previsto per la concessione del contributo statale di cui al decreto istitutivo

dell'E.S.E. è ora venuto a scadere e si pone indilazionabile la necessità di un nuovo provvedimento legislativo che assicuri all'Ente i mezzi di vita e con essi la possibilità di continuare gli impianti in costruzione e di dare inizio alle opere programmate.

Nel disegno di legge che si presenta è previsto l'intervento dello Stato sotto forma di contributo al finanziamento dei lavori approvati nella misura del 60 per cento del loro importo, oltre ad una percentuale per spese di studio, progettazione ed amministrazione.

Tale forma d'intervento è da ritenere più rispondente alle esigenze dell'E.S.E. e più efficace, sul piano della concretezza, di una eventuale proroga del contributo annuale stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 2 del 1947, in quanto assicura la disponibilità dei mezzi finanziari con più stretta aderenza ai programmi concretamente in corso di realizzazione.

Il problema è ancor oggi quello di consentire una maggiore e più adeguata produzione e disponibilità di energia a costi inferiori, siccome premessa indispensabile per lo

sviluppo industriale ed economico della Sicilia.

A tali finalità si confida rispondano le norme della proposta di legge cui si accompagna la presente relazione.

Con l'articolo 1 si elencano le opere ammesse a contributo, la cui misura è raggugliata all'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo ed è prevista e disciplinata l'ipotesi che il costo effettivo dell'opera risulti diverso da quello previsto.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le modalità di liquidazione del contributo dopo il collaudo o anche nel corso di esecuzione dei lavori.

L'articolo 3 prevede la assoggettabilità del contributo a garanzia di operazioni finanziarie dirette al reperimento di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

L'articolo 4 prevede la facoltà dell'E.S.E. di emettere obbligazioni garantite col contributo dello Stato.

Gli articoli 5 e 6 infine dispongono in ordine agli stanziamenti annuali occorrenti, escludendo per le opere che beneficiano del contributo previsto dal disegno di legge l'applicabilità della legge 29 maggio 1951, n. 457, riguardante la concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Tutte le opere relative agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, da eseguirsi o in corso di esecuzione da parte dell'Ente siciliano di elettricità, sono ammesse a contributo a carico dello Stato per il 60 per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato in conformità dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al 10 per cento per quote di contributo nelle spese di studi e compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Qualora il costo effettivo dell'opera ammessa a contributo risulti diverso da quello previsto in progetto, il contributo è liquidato in misura del 60 per cento sulla somma realmente spesa per i lavori, con l'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto.

Nel caso che il costo effettivo delle spese fosse inferiore a quello previsto, sarà corrisposto un premio, in misura del 20 per cento sulla minore spesa.

Dal contributo rimangono escluse le opere, alla cui spesa si sia provveduto col finanziamento già disposto con l'articolo 19 del predetto decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2.

Il contributo nella misura come sopra stabilito è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera.

L'E.S.E. potrà, però, ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dall'Ufficio del Genio civile.

I restanti due decimi sono liquidati in serie di collaudo.

ART. 3.

Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero del tesoro, rilascia certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

ART. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministero del tesoro, può autorizzare L'E.S.E. ad emettere obbligazioni garantite con contributo.

ART. 5.

Per il pagamento del contributo di cui alla presente legge sarà stanziata annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 5 miliardi per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire da quello 1957-58.

ART. 6.

Alle opere che beneficiano del contributo previsto dalla presente legge non si applicano le disposizioni della legge 29 maggio 1951. n. 457.